



Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27, depositata il 7 febbraio 2008, aveva sottoposto alla Corte costituzionale, con riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, interessanti questioni di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che obbligava le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonché le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.

La Corte costituzionale, con ordinanza 43/2009, in forza della abrogazione della norma censurata ad opera della successiva legge regionale della Lombardia n. 33/2008, ordinò la restituzione degli atti al TAR Lombardia.

Importanti, comunque, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, delle quali dette conto la Corte costituzionale, affermando nell'ordinanza 43/2009 che per il rimettente *"la norma regionale sarebbe poi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, da intendersi comprensivo ... anche della libertà di scelta delle modalità della difesa medesima", e ancora " ... la norma regionale contrasterebbe poi con la lett. m) (recte: e), dell'art. 117, secondo comma, Cost., che riserva allo Stato la normativa in materia di tutela della concorrenza e finirebbe così per incidere sul principio del libero esercizio di un'attività professionale, contrastando in tal modo anche con gli artt. 49 e 50 del Trattato 25/3/1957, che istituisce le Comunità europee*